

Regolamento per la disciplina attuativa degli interventi previsti dal Piano straordinario di azioni per l'alfabetizzazione informatica e degli interventi a sostegno della dotazione tecnologica del sistema scolastico regionale, ai sensi della legge regionale 18 maggio 2006, n. 8 (Interventi speciali per la diffusione della cultura informatica nel Friuli Venezia Giulia).

TITOLO I

Disposizioni per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano straordinario di azioni per l'alfabetizzazione informatica

CAPO I

Interventi per l'alfabetizzazione informatica dei cittadini del Friuli Venezia Giulia

Art.1

(Oggetto degli interventi)

1. L'Amministrazione regionale, in coerenza con le indicazioni del Piano straordinario di azioni per l'alfabetizzazione informatica di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 8 (Interventi speciali per la diffusione della cultura informatica nel Friuli Venezia Giulia), di seguito denominata legge, provvede all'attuazione degli interventi previsti dal comma 2, lettere a) e b) dell'articolo 2 della legge, mediante i seguenti tipi di sostegno finanziario:

- a) concessione di contributi a favore degli enti realizzatori di iniziative didattiche gratuite per l'apprendimento di nozioni informatiche di base;
- b) concessione di contributi individuali per l'acquisto di apparecchiature informatiche da parte dei cittadini del Friuli Venezia Giulia che abbiano partecipato a una delle iniziative didattiche finanziate ai sensi della lettera a).

Art. 2

(Destinatari delle iniziative didattiche)

1. L'ammissione alla frequenza delle iniziative didattiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) è riservata ai cittadini residenti nella regione che rientrano in almeno una delle seguenti categorie:

- a) persone di età superiore a sessanta anni;
- b) popolazione femminile in condizione non professionale (casalinghe);
- c) popolazione occupata in attività lavorative nelle quali non è richiesto l'uso di strumenti informatici;
- d) persone appartenenti a categorie sociali svantaggiate ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e successive modifiche;
- e) detenuti.

2. L'appartenenza a una delle categorie di popolazione indicate al comma 1 è requisito necessario per la ammissione ai corsi. Il possesso del requisito è attestato direttamente da parte dell'interessato ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), all'atto dell'iscrizione al corso.

Art. 3

(Requisiti delle iniziative didattiche)

1. I contributi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) sono destinati al finanziamento di corsi di base:
- a) le cui caratteristiche didattiche appartengono a uno dei tipi descritti nell'allegato A;
 - b) per ciascuno dei quali è prevista l'iscrizione di un numero di allievi non inferiore a dieci e di norma non superiore a venti;
 - c) che comportano lo svolgimento di attività didattiche per una durata di venti o di trenta ore, per i corsi di tipo A e B, e di trentasei ore per quelli di tipo C.

Art. 4

(Tipologia degli enti organizzatori e gestori delle iniziative didattiche)

1. L'organizzazione e la gestione dei corsi di cui all'articolo 3 è demandata all'iniziativa degli enti appartenenti a una delle categorie di seguito indicate, che accettano di collaborare alla realizzazione del Piano:

- a) istituzioni scolastiche, enti di formazione professionale e istituti universitari abilitati ad operare come “*test center*” accreditato ai fini del rilascio delle certificazioni *European Computer Driving License*, di seguito denominata ECDL, o di certificazioni equivalenti;
- b) istituzioni scolastiche, con particolare riguardo ai centri territoriali permanenti per l’educazione agli adulti, enti e istituti di formazione professionale, università degli studi, università della terza età e della libera età, in possesso dei seguenti requisiti tecnici e organizzativi, equivalenti a quelli posseduti dai soggetti abilitati di cui alla lettera a):
 - 1) disponibilità di un’aula attrezzata per l’informatica con almeno dieci postazioni individuali per gli allievi;
 - 2) presenza di due formatori qualificati, in possesso dei titoli per l’insegnamento dell’informatica nella scuola secondaria ovvero in possesso di esperienza pluriennale di insegnamento della medesima materia presso enti accreditati di formazione professionale;
- c) altri istituti e organismi pubblici e privati operanti nei settori dell’assistenza agli anziani e alle persone non autosufficienti che, sulla base di una convenzione, si avvalgono della collaborazione e della consulenza tecnica dei soggetti di cui alle lettere a) e b).

Art. 5

(Modalità di concessione dei contributi a sostegno delle iniziative didattiche)

1. Ai fini dell’individuazione degli enti organizzatori e gestori, delle iniziative didattiche e della disciplina dei rapporti tra gli enti stessi e l’Amministrazione regionale, la Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace predispone bandi, che sono emanati con decreto del Direttore centrale e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Gli enti appartenenti a una delle categorie di cui all’articolo 4, che intendono realizzare un’iniziativa con caratteristiche corrispondenti a quelle indicate nei bandi, presentano domanda di partecipazione corredata dei seguenti elementi:
 - a) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti tecnici e organizzativi prescritti;
 - b) programma di svolgimento e durata dell’attività didattica prevista;
 - c) indicazione del numero degli iscritti ad ogni attività didattica suddiviso per le categorie di soggetti indicate dall’articolo 2.

3. A conclusione dell'iniziativa didattica, ciascun ente di cui all'articolo 4 trasmette all'Amministrazione regionale l'attestazione del regolare svolgimento dell'attività, unitamente all'elenco degli allievi che hanno concluso il corso con una frequenza minima del 70 per cento delle ore totali previste, con separata indicazione di quelli ai quali è stato rilasciato un attestato di frequenza e di quelli che hanno effettuato gli esami finali per ottenere la certificazione ECDL o equivalente.

4. Sulla base della documentazione di cui al comma 3, a ciascun ente gestore è concesso un finanziamento il cui importo complessivo è determinato come segue:

- a) una quota fissa a copertura degli oneri di docenza, direzione e organizzazione amministrativa dei corsi, per un importo pari a 1.100,00 euro per i corsi con durata di venti ore, a 1.500,00 euro per i corsi con durata di trenta ore e a 1.800,00 euro per i corsi con durata di trentasei ore;
- b) una quota aggiuntiva di 30,00 euro per allievo, elevabile, in caso di effettuazione di esami e rilascio delle relative certificazioni, fino ad un massimo di 75,00 euro per allievo per i corsi di tipo A e fino a un massimo di 95,00 euro per allievo per i corsi di tipo B e C.

Art. 6

(Contributo individuale per l'acquisto di attrezzature informatiche)

1. Gli enti gestori dei corsi di base di cui all'articolo 3 comunicano all'Amministrazione regionale, entro il termine stabilito dai bandi, i nominativi degli allievi che hanno acquisito l'attestato ovvero la certificazione di cui all'articolo 5, comma 3.

2. A ciascuno degli allievi di cui al comma 1 è concesso un contributo per l'acquisto di attrezzature informatiche, entro il limite del 50 per cento della spesa sostenuta, elevabile al 75 per cento a favore delle persone a basso reddito individuate ai sensi del comma 3, entro il limite massimo di 750,00 euro.

3. La soglia di reddito per l'ammissibilità ai contributi quantificati mediante l'applicazione dell'aliquota maggiorata è fissata in sede di bando, con riferimento all'indicatore della situazione economica equivalente - I.S.E.E.

4. L'entità del contributo è determinata tenuto conto dell'ammontare complessivo delle risorse disponibili a bilancio in relazione al numero dei soggetti di cui al comma 2.

5. Ai fini della concessione del contributo, l'Amministrazione regionale corrisponde a ciascuno dei soggetti di cui al comma 2, per il tramite dell'ente gestore del corso frequentato, un buono-acquisto di valore pari all'entità del contributo, personalmente intestato al beneficiario, da utilizzare in un'unica soluzione entro il termine indicato dal bando, per effettuare l'acquisto di attrezzature informatiche presso uno dei rivenditori del Friuli Venezia Giulia che hanno aderito all'azione promozionale definita dal Piano.

6. All'atto dell'acquisto, il titolare del buono è tenuto unicamente al versamento al rivenditore di una somma pari alla differenza tra il prezzo di vendita e il valore del buono.

7. L'Amministrazione regionale provvede al pagamento della somma corrispondente al valore del buono direttamente ai rivenditori autorizzati di cui all'articolo 7.

Art. 7

(Rivenditori autorizzati)

1. I rivenditori di apparecchiature informatiche del Friuli Venezia Giulia che intendono collaborare alla realizzazione del Piano esprimono la propria adesione mediante presentazione alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace di una dichiarazione con la quale si impegnano a partecipare all'azione promozionale dell'Amministrazione regionale nel rispetto delle condizioni da essa stabilite, ed in particolare a:

- a) effettuare la vendita di personal computer portatili o da tavolo, nuovi di fabbrica, scelti da acquirenti che siano intestatari del buono-acquisto regionale di cui all'articolo 6, comma 5, e dotati di unità centrale e unità disco rigido interna, sistema operativo adatto a ospitare software applicativi di produttività o gestionali, predisposizione per accesso a Internet;
- b) praticare sul prezzo di vendita del prodotto, concordato sulla base della normale trattativa commerciale, uno sconto equivalente a quello indicato dal buono-acquisto presentato dall'acquirente, nel limite massimo indicato nel buono;
- c) ritirare il buono-acquisto presentato dall'acquirente previa verifica della coincidenza tra i dati identificativi forniti dall'acquirente, consistenti nel nominativo del beneficiario e nel codice numerico del buono-acquisto, e i corrispondenti dati forniti al rivenditore dall'Amministrazione regionale;

- d) trasmettere all'Amministrazione regionale copia delle fatture di vendita, unitamente agli originali dei corrispondenti buoni-acquisto, entro i termini indicati dal bando;
 - e) utilizzare le procedure di comunicazione stabilite dall'Amministrazione regionale per l'identificazione delle operazioni di vendita effettuate in attuazione del Piano e per le modalità di accredito delle somme da ricevere dall'Amministrazione stessa a titolo di rimborso delle agevolazioni praticate ai beneficiari del contributo regionale.
2. I rivenditori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 sono inseriti in un elenco di rivenditori autorizzati che viene pubblicato sul sito internet della Regione.

CAPO II

Interventi per la dotazione e il potenziamento
di postazioni informatiche attrezzate aperte alla fruizione pubblica

Art. 8

(Iniziativa ammissibili a contributo e beneficiari)

1. L'Amministrazione regionale, in coerenza con le indicazioni del Piano straordinario di azioni per l'alfabetizzazione informatica, provvede all'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettere c) e d) della legge mediante:
- a) la concessione di contributi per la dotazione o il potenziamento funzionale di postazioni informatiche attrezzate e dotate di sistemi di sicurezza e servizi di navigazione differenziata, aperte alla fruizione pubblica gratuita;
 - b) la concessione di contributi a sostegno delle iniziative didattiche per l'apprendimento di nozioni informatiche di livello avanzato o specialistico e per il conseguimento delle relative certificazioni, espressamente rivolte alla qualificazione del personale addetto a postazioni con le caratteristiche di cui alla lettera a).
2. Le iniziative didattiche di cui al comma 1, lettera b) si realizzano mediante la partecipazione degli operatori a corsi della durata minima di

quarantotto ore aventi le caratteristiche didattiche e organizzative descritte nell'allegato B, realizzate dagli enti rientranti nelle categorie definite all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).

3. Possono accedere ai contributi di cui al comma 1, lettera a) i soggetti che, appartenendo a una delle seguenti categorie, dichiarino di disporre, di volersi dotare o di voler potenziare una postazione informatica attrezzata aperta alla fruizione pubblica gratuita da parte dei cittadini che ne facciano richiesta:

a) enti locali che già dispongono di sedi di servizi culturali e sociali accessibili al pubblico;

b) enti pubblici o privati gestori di centri di aggregazione giovanile, centri per anziani o centri di attività e servizi sociali a fruizione pubblica.

Art. 9

(Tipologia delle spese ammissibili)

1. Sono ammissibili ai contributi di cui all'articolo 8, comma 1:

a) entro il limite massimo di euro 5.000,00, le spese direttamente riferibili alla dotazione o al potenziamento di una postazione informatica attrezzata con le caratteristiche ivi indicate, ed in particolare le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di apparecchiature informatiche dotate di sistemi di sicurezza e di sistemi e servizi di navigazione differenziata nonché per l'assistenza tecnica all'installazione e al funzionamento di programmi per la gestione di dati su rete;

b) le spese sostenute per la partecipazione ai corsi di cui all'articolo 8, comma 2, comprendenti i costi di iscrizione, le spese per l'acquisto di testi e materiale di studio e quelle per l'acquisizione delle certificazioni finali.

2. Rimangono a carico dell'ente gestore della postazione informatica attrezzata tutti i costi di funzionamento e di manutenzione della stessa.

Art. 10

(Presentazione delle domande)

1. All'attuazione degli interventi di cui al presente Capo si provvede mediante l'emanazione di bandi che fissano le modalità e i termini di presentazione delle domande.

2. Le domande devono essere accompagnate dal preventivo di spesa dell'azienda fornitrice, recante la descrizione tecnica delle apparecchiature e dei servizi da acquistare e, ai fini dell'accesso ai contributi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), da una relazione descrittiva delle iniziative didattiche, corredata del relativo preventivo di spesa.

Art. 11

(Entità del contributo e modalità di erogazione)

1. L'entità del contributo per le iniziative aventi ad oggetto la dotazione o il potenziamento funzionale di postazioni informatiche attrezzate è determinata, in relazione all'entità delle risorse disponibili, entro i seguenti limiti percentuali riferiti all'ammontare delle spese di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a):

a) entro il limite del 60 per cento, per importi di spesa inferiori o pari a euro 2.500,00;

b) entro il limite del 30 per cento, per importi di spesa superiori a euro 2.500,00 fino all'importo massimo di spesa ammissibile pari a euro 5.000,00.

2. L'entità del contributo per le iniziative didattiche è determinata nella misura massima di euro 400,00 per ciascun operatore che abbia conseguito la certificazione finale a seguito di uno dei corsi di cui all'articolo 8, comma 2.

3. All'erogazione del contributo si provvede a seguito della presentazione da parte del beneficiario, entro il termine stabilito con il decreto di concessione, della attestazione recante il regolare espletamento dell'attività e della documentazione giustificativa della spesa, come prevista dagli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

TITOLO II

Disposizioni per l'attuazione degli interventi per la dotazione tecnologica del sistema scolastico regionale

CAPO I
Criteri e modalità di concessione dei contributi

Art. 12
(Oggetto e beneficiari degli interventi)

1. Gli interventi di cui all'articolo 6 della legge sono attuati mediante la concessione alle istituzioni scolastiche di contributi sulle spese di investimento da esse sostenute per acquisire ed installare attrezzature informatiche, dotate di sistemi di navigazione differenziata, di programmi applicativi e di sistemi di sicurezza, nonché per provvedere alla qualificazione specialistica degli operatori scolastici addetti alla gestione dei servizi informatici di rete.

Art. 13
(Presentazione delle domande)

1. Le domande di contributo, redatte in conformità al modello di cui all'allegato C e sottoscritte dal legale rappresentante dell'istituzione scolastica interessata, sono presentate alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio istruzione e orientamento entro il giorno 1 marzo di ogni anno, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6 della legge regionale 7/2000.

2. Le domande sono corredate dal preventivo analitico della spesa prevista e dall'indicazione delle finalità dell'iniziativa, in rapporto agli obiettivi di arricchimento dell'offerta formativa e di miglioramento organizzativo e gestionale indicati dall'articolo 6, comma 2, della legge.

Art. 14
(Spese ammissibili ed entità del contributo)

1. Sono ammissibili a contributo:

a) le spese aventi ad oggetto l'acquisto e l'installazione di apparecchiature e attrezzature informatiche, dotate di sistemi e servizi di navigazione differenziata, e di programmi applicativi e di sistemi di sicurezza, ivi compresi quelli che utilizzano sistemi operativi open source, entro il limite massimo di 4.000,00 euro;

b) le spese per la qualificazione specialistica degli operatori scolastici addetti alla gestione dei servizi informatici di rete, ivi compresi anche gli eventuali servizi di consulenza ed assistenza tecnica previsti a supporto dell'intervento qualificativo, entro il limite massimo di 1.000,00 euro.

2. L'entità del contributo è determinata, sulla base del preventivo di spesa e in relazione all'entità delle risorse disponibili, in un importo non superiore al 90 per cento della spesa ammissibile.

Art. 15

(Criteri di priorità)

1. Qualora il fabbisogno finanziario per il soddisfacimento delle domande di contributo riconosciute ammissibili ecceda l'importo delle risorse disponibili, si provvede al soddisfacimento delle domande stesse applicando, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
 - a) istituzioni scolastiche che non hanno beneficiato nell'esercizio precedente di contributi regionali concessi per le finalità della legge;
 - b) istituzioni scolastiche secondarie;
 - c) istituzioni scolastiche primarie;
 - d) istituzioni scolastiche dell'infanzia, con priorità per quelle con il maggior numero di alunni iscritti nell'anno scolastico in corso.

Art. 16

(Modalità di erogazione)

1. All'erogazione del contributo si provvede a seguito della presentazione da parte del beneficiario, entro il termine stabilito con il decreto di concessione, della documentazione giustificativa della spesa, come prevista dagli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 7/2000.

TITOLO III

Disposizioni finali

CAPO I

Norme transitorie e finali

Art. 17
(*Norma transitoria*)

1. In via di prima applicazione, le domande dirette all'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 12 sono presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 18
(*Entrata in vigore*)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Caratteristiche didattiche dei corsi di alfabetizzazione informatica

Corso di base di tipo A: Programma didattico finalizzato all'apprendimento delle nozioni informatiche di base, necessarie e sufficienti all'acquisizione della certificazione *European Computer Driving License* (di seguito denominata ECDL) "e-Citizen", come definita dalla Fondazione per la patente europea del computer, o di certificazioni equivalenti.

Si intendono a tal fine le seguenti nozioni:

- conoscenza degli essenziali componenti *hardware* e *software* del computer;
- gestione elementare di file e cartelle e di operazioni con icone e finestre sullo schermo;
- creazione di un semplice documento;
- navigazione internet: ricerca di informazioni in ambito definito ed esecuzione di semplici operazioni *on-line*;
- uso posta elettronica.

Corso di base di tipo B. Programma didattico finalizzato all'acquisizione delle nozioni di base, necessarie e sufficienti all'acquisizione della certificazione ECDL-Start, diploma intermedio della certificazione ECDL-Core, o certificazioni equivalenti.

A tal fine sarà necessario trattare quattro a scelta dei seguenti sette moduli:

- concetti di base della tecnologia dell'informazione;
- uso del computer e gestione dei file;
- elaborazione testi;
- fogli elettronici;
- basi di dati;
- strumenti di presentazione;
- reti informatiche (internet – posta elettronica).

Corso di base di tipo C. Programma didattico finalizzato all'apprendimento dei fondamenti operativi di base del disegno bidimensionale su personal computer, corrispondenti a quelli necessari e sufficienti per l'acquisizione della certificazione ECDL-Cad o certificazioni equivalenti.

In particolare deve comprendere l'uso delle principali funzioni di un programma di disegno:

- creazione e modifica di entità grafiche;
- modifica delle proprietà di tali entità;
- padronanza delle procedure di plottaggio e stampa;
- inserimento di componenti da altri disegni.

Caratteristiche didattiche dei corsi di qualificazione del personale addetto alle postazioni informatiche attrezzate

Programma didattico.

Deve prevedere l'apprendimento di conoscenze specialistiche equivalenti a quelle previste per l'acquisizione della certificazione europea "IT Administrator", comprendenti le competenze pratiche necessarie a:

- amministrare reti locali di contenute dimensioni;
- assicurare l'applicazione di procedure di sicurezza;
- identificare e risolvere i malfunzionamenti più comuni e diagnosticare i problemi più complessi;
- gestire aggiornamenti e modifiche del sistema locale;
- essere punto di riferimento per gli utenti del sistema.

Durata dei corsi e certificazione finale.

Sono riconosciuti i corsi che prevedano attività didattiche della durata minima di 48 ore, seguiti da prove finali che prevedano il rilascio di attestati di certificazione delle competenze acquisite.

Modello di domanda per i contributi a sostegno della dotazione tecnologica delle istituzioni scolastiche

BOLLO PER LE PARITARIE
(salvi i casi di esenzione)

DOMANDA DI FINANZIAMENTO PER GLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA DOTAZIONE TECNOLOGICA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

**Alla Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia
Direzione centrale istruzione, cultura,
sport e pace
Servizio istruzione e orientamento
Via del Lavatoio, 1
34132 – TRIESTE**

Il sottoscritto/a _____

in qualità di:

dirigente scolastico dell'Istituto statale

 legale rappresentante del/della (Parrocchia/Associazione/Fondazione/Comune/Altro)

_____,
quale Ente gestore dell'istituzione scolastica paritaria o delle istituzioni scolastiche paritarie di seguito indicate:

consapevole che le dichiarazioni rese e sottoscritte con la presente domanda, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000,

CHIEDE

un contributo regionale in relazione alle seguenti tipologie di spesa:

- spese indicate all'art. 14, comma 1, lett. a) del Regolamento (le spese aventi ad oggetto l'acquisto e l'installazione di apparecchiature e attrezzature informatiche, dotate di sistemi e servizi di navigazione differenziata, e di programmi applicativi, ivi compresi quelli che utilizzano sistemi operativi open source)

per un importo preventivato di euro _____

- spese indicate all'art. 14, comma 1, lett. b) del Regolamento (le spese per la qualificazione specialistica degli operatori scolastici addetti alla gestione dei servizi informatici di rete, ivi compresi anche gli eventuali servizi di consulenza ed assistenza tecnica previsti a supporto dell'intervento qualificativo)

per un importo preventivato di euro _____

COMUNICA

i seguenti dati relativi all'istituzione scolastica:

DATI ANAGRAFICI – FISCALI – RIFERIMENTI BANCARI

Denominazione istituto: _____			
Indirizzo completo:	Via/P.zza _____	N. _____	
	Località/Frazione _____		
	Cap _____	Comune _____	Provincia _____
Tel. n. _____	Fax. n. _____	e-mail _____	
Codice fiscale: _____			

<u>(riservato alle scuole paritarie)</u>	
<u>ENTE GESTORE</u>	
Denominazione e ragione sociale	_____ ONLUS SI <input type="checkbox"/>
NO <input type="checkbox"/>	
Indirizzo completo	_____
Codice fiscale:	_____

Istituto bancario o postale per l'accreditamento del contributo:				
Istituto			Comune	
Agenzia n.	ABI	CAB	c/c n.	CIN
intestato alla stessa Istituzione scolastica/Ente gestore				

DICHIARA

- *(compilazione obbligatoria per gli istituti o enti gestori che comprendono scuole dell'infanzia ai sensi art. 15 del Regolamento)* che il numero totale degli alunni iscritti alla scuola dell'infanzia per l'anno scolastico _____ è di n° _____
- che l'Istituto provvederà ad integrare il contributo regionale per una quota non inferiore al 10%, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del Regolamento, essendo il contributo erogabile per una quota non superiore al 90% della spesa ammissibile;
- di avere ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003;
- di esonerare l'amministrazione regionale e la tesoreria regionale da ogni responsabilità per errori conseguenti ad inesatte indicazioni fornite e per effetto della mancata comunicazione di eventuali variazioni successive.

ALLEGA

alla presente domanda:

1. quadro analitico delle spese previste per ciascuna iniziativa proposta;
2. relazione descrittiva sintetica con indicazione delle finalità delle iniziative proposte, in rapporto agli obiettivi di arricchimento dell'offerta formativa e di miglioramento organizzativo e gestionale;
3. Fotocopia semplice di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Luogo e data

Timbro della scuola

Il Dirigente scolastico
(o il legale rappresentante per l'ente gestore di
scuole paritarie)